

Allegato A

Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di Salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, in attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n. 265

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIS e al TIV, nonché le seguenti definizioni:
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
 - **elenco venditori di energia elettrica** è il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n.164;
 - **procedure concorsuali** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07;
 - **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali;
 - **parametro Ω** è il parametro economico a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
 - **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
 - **TIS (Testo integrato *settlement*)** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
 - **TIV** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza.

Allegato A

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.
- 2.2. I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata pari a quella definita dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n. 265 e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

Articolo 3

Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia

- 3.1. Sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:
 1. Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta;
 2. Lombardia, Trentino-Alto Adige;
 3. Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia;
 4. Marche, Toscana, Sardegna;
 5. Lazio, Umbria;
 6. Campania, Abruzzo;
 7. Puglia, Molise, Basilicata;
 8. Calabria;
 9. Sicilia.
- 3.2. L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1.

Allegato A

TITOLO II

Criteria e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali

Articolo 4

Obblighi informativi

- 4.1. Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico secondo le modalità da medesimo definite, distintamente per ciascuna regione:
- a) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile;
 - b) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
 - d) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in salvaguardia, anche non continuativamente, negli ultimi 3 (tre) anni, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
 - e) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere c) e d), con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:
 - i l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base agli anni di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, a ciascuno dei due anni precedenti e, qualora disponibili, anche in forma aggregata, ai periodi precedenti i suddetti anni;
 - ii il fatturato di competenza di ciascuno degli anni per cui l'informazione di cui al punto i. è disponibile;
 - f) sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione.

Allegato A

- 4.2. Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.1, l'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito *internet*:
- a) i dati messi a disposizione dal SII con riferimento al numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia e l'energia elettrica prelevata per i mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili;
 - b) i dati di cui al comma 4.1;
 - c) distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT:
 1. il numero dei punti di prelievo serviti in salvaguardia nei mesi di ottobre e novembre;
 2. la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
 - d) i dati messi a disposizione dal SII con riferimento al numero totale di punti di prelievo serviti in salvaguardia per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata, distintamente per ciascuna regione, per il periodo intercorrente da novembre 2022 a ottobre 2024.
- 4.3. Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice, con riferimento a ciascuna area territoriale o ambito di propria competenza se inferiore, definisce l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia e lo trasmette all'Acquirente Unico.
- 4.4. Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali Terna, con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, definisce l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia sulla base delle migliori stime dei clienti serviti in salvaguardia. A tal fine Acquirente Unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie al computo di detta stima.
- 4.5. Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.3, l'Acquirente unico pubblica sul proprio sito *internet*, con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area territoriale, le informazioni di cui al medesimo comma e le informazioni di cui al comma 4.4, distintamente per ciascuna area territoriale.
- 4.6. La mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 4.1 nei tempi ivi previsti costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Allegato A

Articolo 5

Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali

- 5.1. L'Acquirente Unico predispone lo schema di Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle gare idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti, prevedendo almeno l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
- 5.2. Entro il 24 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* il Regolamento di cui al precedente comma.
- 5.3. L'Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 giorni dal termine di cui al comma 4.2.
- 5.4. Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali l'Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale, individua l'esercente la salvaguardia per il successivo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo e il corrispondente valore del parametro Ω .

Articolo 6

Criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali

- 6.1. Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico prevedono che:
 - a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le aree territoriali, di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente;
 - b) ciascun partecipante sia tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile indicando:
 - i. il valore, espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, senza possibilità di modifica o rilancio, del parametro Ω offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale si intenda partecipare;
 - ii. il numero massimo di aree per le quali si rende disponibile a fornire il servizio; tale numero non può essere superiore al numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia dall'esercente negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;
 - iii. il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta.
 - c) nessun partecipante possa risultare assegnatario per un numero di aree territoriali superiore al massimo indicato nell'offerta corrispondente, di cui alla lettera b), punto ii.

Allegato A

- 6.2. Per ciascuna area territoriale, ai fini dell'individuazione dell'esercente la salvaguardia le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico devono svolgersi secondo i seguenti criteri:
- a) identificazione, per ciascuna area territoriale, di una graduatoria delle offerte vincolanti pervenute secondo valori crescenti del parametro Ω ; qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro Ω , la scelta di uno dei partecipanti avviene tramite sorteggio;
 - b) verifica del rispetto del vincolo sul numero massimo di aree servibili dai singoli partecipanti come da essi indicato in offerta; qualora tale vincolo non sia rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell'offerta sono escluse le aree indicate con grado di preferenza più basso;
 - c) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati ai sensi della precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree sia rispettato;
 - d) qualora lo stesso partecipante risulti primo in graduatoria in più aree territoriali è individuato provvisoriamente come esercente il servizio di salvaguardia per un numero di aree corrispondente al numero massimo di aree che è disposto a servire, con l'esclusione delle aree da questi indicate con grado di preferenza più basso;
 - e) reiterazione della procedura per le aree territoriali non assegnate in precedenza, escludendo i soggetti che sono già risultati assegnatari per un numero di aree pari al numero massimo da essi indicato nell'offerta ed escludendo le aree territoriali già oggetto di assegnazione nelle iterazioni precedenti;
 - f) per le aree territoriali che non risultino ancora assegnate in esito alla procedura di cui alle precedenti lettere, Acquirente unico esegue un'asta a turno unico, in busta chiusa, a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alle procedure concorsuali con le modalità ed entro le tempistiche loro comunicate tempestivamente da Acquirente unico;
 - g) assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 6.3. L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al presente articolo.

Articolo 7

Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 7.1. Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia le imprese di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, anche in forma di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), aventi i seguenti requisiti:

Allegato A

- a) alla data di cui al comma 5.3 risultino già iscritte all'elenco venditori di energia elettrica;
- b) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
- c) abbiano fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici;

ovvero abbiano fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale;

- d) siano in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) ovvero qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante ovvero;

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante; ovvero qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito;

- e) abbiano prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;
- f) non siano in stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura per la

Allegato A

dichiarazione dello stesso; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile;

- g) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno successivo a quello in cui hanno luogo le procedure concorsuali, con riferimento al contratto di dispacciamento relativo a clienti finali del mercato libero;
- h) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- i) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- j) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascuno dei due semestri antecedenti quello in cui si svolgono le gare, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere; la lista completa delle predette imprese è pubblicata nel Regolamento di cui al comma 5.1. Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al

Allegato A

giudizio di rating creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE.

- 7.2. Qualora la società che partecipa alle procedure concorsuali non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere g), h), i) e j), devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e trasporto che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali. Ai fini di tale verifica, i partecipanti comunicano, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, con le modalità stabilite nel Regolamento predisposto da Acquirente Unico, l'eventuale nominativo del proprio utente del dispacciamento e del trasporto.
- 7.3. Terna trasmette all'Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui ai commi 7.1, lettere g), h), i).
- 7.4. Le imprese distributrici interessate trasmettono ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera j).
- 7.5. Acquirente Unico si avvale delle informazioni in possesso rispettivamente del SII e della CSEA secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui ai commi 7.1, lettera i).

Articolo 8

Garanzie

- 8.1. Le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali, ovvero i RTI, devono costituire presso la CSEA, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. L'Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2. Gli esercenti la salvaguardia individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2 lettere da a) a e), sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 1.000.000 (un milione) per ogni area territoriale per la quale risulta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's Corporation o da Fitch Ratings, Baa3 se rilasciato da Moody's Investors Service, B+ se emesso da A.M.Bes, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. Acquirente Unico specifica altresì la

Allegato A

durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste.

- 8.3. Costituisce causa di escussione di una quota parte della garanzia di cui al comma 8.1 pari a euro 20.000 (ventimila) la partecipazione alle procedure concorsuali non conforme alle disposizioni del Regolamento nonché l'inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'Articolo 7. Costituisce causa di escussione dell'importo integrale della garanzia di cui al comma 8.1, il mancato versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 8.4. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.
- 8.5. Ai fini della verifica del versamento delle garanzie finanziarie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 56.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
- 8.6. È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono le procedure concorsuali, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti la salvaguardia di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.7. Nell'ipotesi di escussione delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2, i relativi importi sono versati nel conto di cui all'Articolo 33quater del TIPPI.

Articolo 9

Definizione del corrispettivo per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo

- 9.1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2024, n. 265 ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra:
 - a) l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari a 480.000 euro;
 - b) il prodotto tra:
 - i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
 - ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro.

Allegato A

Articolo 10

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili

- 10.1. Ai sensi dell'articolo 6, del decreto ministeriale 23 luglio 2024, n. 265 è istituito un apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili.
- 10.2. Il meccanismo di cui al comma 10.1 è definito dall'articolo 57 del TIV.